

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
MOT 2

Roma, 31.10.2005

Prot. n° 3777_MOT2/C

- Ai Direttori dei SIIT - Settore Trasporti
Loro Sedi
- Al C.S.R.P.A.D.
Roma
- Ai C.P.A.
Loro Sedi
- Agli Uffici Motorizzazione Civile
Loro Sedi
- All' Assessorato ai Trasporti
della Regione Sicilia
Palermo
- Alla Provincia Autonoma di Trento
Motorizzazione Civile
Trento
- Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
Bolzano
- Al Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo
e aereo -Direzione generale per la navigazione e il trasporto
marittimo e interno
- Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
- e, p.c. All' A.N.F.I.A.
Torino
- All' U.N.R.A.E.
Roma

Oggetto: Rispondenza dei veicoli stradali al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14).
Decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto del
13/01/2004 (G.U. n. 24 del 30.01.2004).

Con il decreto citato in oggetto, inerente le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi delle merci pericolose, è stato disposto che i veicoli stradali interessati devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.

581(14) rilasciato dall'Amministrazione del paese di immatricolazione o da organismi autorizzati dalla stessa.

Ciò premesso, al fine di uniformare le procedure per il rilascio della sopracitata attestazione, si diramano le presenti istruzioni relative a richieste avanzate sia in fase di omologazione dei veicoli che in fase di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

Caso A Rispondenza dei veicoli stradali al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14) in sede omologazione.

Il costruttore del veicolo può strutturare il veicolo con i previsti punti di ancoraggio.

In tale caso, lo stesso costruttore presenta ad un Centro Prova Autoveicoli la domanda per l'omologazione del veicolo, integrata della richiesta di attestazione alla rispondenza della risoluzione IMO A. 581(14).

La domanda per l'omologazione deve essere corredata della consueta prevista documentazione, nonché da disegni e relazione tecnica riguardanti i punti strutturati per il rizzaggio del veicolo alla nave e da una dichiarazione con la quale si attesta la loro rispondenza alle prescrizioni previste dalla Risoluzione IMO A. 581(14).

La scheda informativa del veicolo deve riportare l'indicazione relativa ai predetti punti di rizzaggio.

Il Centro Prove Autoveicoli interessato procede all'effettuazione delle consuete verifiche e prove per l'omologazione del veicolo, nonché ad una verifica di conformità del prototipo che, a cura del costruttore del veicolo, deve essere presentato già fornito dei punti di rizzaggio conformi a quanto specificato nella scheda informativa.

Caso B Rispondenza dei veicoli stradali al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14) in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

Il costruttore, ovvero l'allestitore del veicolo, nel caso di esemplare unico, può strutturare il veicolo con i previsti punti di rizzaggio.

Il medesimo costruttore, ovvero l'allestitore del veicolo presenta ad un Ufficio Motorizzazione Civile la domanda con la richiesta di attestazione alla rispondenza della risoluzione IMO A. 581(14).

La domanda deve essere corredata da disegni e relazione tecnica riguardanti i punti progettati per il rizzaggio del veicolo alla nave e da una dichiarazione con la quale si attesta la loro rispondenza alle prescrizioni previste dalla Risoluzione IMO A. 581(14).

Nel caso della relazione presentata dall'allestitore la stessa deve essere formulata sulla base del nulla osta rilasciato dal costruttore del veicolo che può precisare condizioni e prescrizioni per l'installazione.

L'Ufficio Motorizzazione Civile interessato procede all'effettuazione della verifica di conformità del prototipo che, in sede di verifica dei requisiti di idoneità alla circolazione, deve essere già predisposto con i punti di rizzaggio, realizzati in conformità a quanto specificato nella relazione tecnica o nella scheda informativa.

Per entrambi i casi sopracitati:

- la relazione di calcolo, presentata dal costruttore ovvero dell'allestitore del veicolo a corredo delle domande di omologazione o accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione è acquisita agli atti dell'Amministrazione che, di conseguenza, non procede ad alcuna forma di approvazione restando il progettista, che firma la relazione unico responsabile della stessa.
- la carta di circolazione deve riportare la seguente annotazione:
“il veicolo risponde al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14)”.

Si allega la traduzione non ufficiale del contenuto del punto 5 della risoluzione IMO A. 581(14).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)

ALLEGATO

5 PUNTI DI RIZZAGGIO SUI VEICOLI STRADALI

5.1 I punti di rizzaggio sui veicoli stradali devono essere progettati per il rizzaggio dei veicoli stradali alla nave e devono avere un'apertura capace di accettare soltanto una rizza. Il punto di rizzaggio e l'apertura devono permettere direzioni variabili della rizza rispetto al ponte della nave².

5.2 Su ogni lato del veicolo stradale deve essere previsto lo stesso numero di non meno di due e di non più di sei punti di rizzaggio secondo le disposizioni del 5.3.

5.3 Subordinatamente alle disposizioni delle note 1, 2 e 3 qui sotto, il numero minimo e la resistenza minima dei punti di rizzaggio devono essere in accordo con la seguente tabella:

Veicolo di massa lorda (GVM) tonnellate	Numero minimo di punti di rizzaggio su ogni lato del veicolo stradale	Resistenza minima senza deformazione permanente di ogni punto di rizzaggio così come montato (kN)
$3,5 t \leq GVM \leq 20 t$	2	$\frac{GVM \times 10 \times 1,2}{n}$
$20 t < GVM \leq 30 t$	3	
$30 t < GVM \leq 40 t$	4	

Dove "n" è il numero totale di punti di rizzaggio su ogni lato del veicolo stradale.

NOTA 1 Per gli autotreni, la tabella si applica ad ogni componente, per esempio al veicolo motore e ad ogni rimorchio.

NOTA 2 I trattori trainanti veicoli sono esclusi dalla tabella di cui sopra. Essi devono essere provvisti di due punti di rizzaggio sul fronte del veicolo, la resistenza dei quali deve essere sufficiente per prevenire il movimento laterale del fronte del veicolo. Un giunto di traino sul fronte può sostituire i due punti di rizzaggio.

NOTA 3 Se è usato un giunto di traino per rizzare i veicoli diversi dai trattori trainanti veicoli, questo non deve sostituire o essere sostituito dai sopraccitati numeri e valori di resistenza minimi su ogni lato del veicolo.

5.4 Ogni punto di rizzaggio sul veicolo deve essere marcato con un colore chiaramente visibile.

5.5 I punti di rizzaggio sui veicoli devono essere collocati in modo da assicurare l'effettivo bloccaggio del veicolo da parte delle rizze.

5.6 I punti di rizzaggio devono essere capaci di trasferire le forze dalle rizze al telaio del veicolo stradale e non devono mai essere collegati ai paraurti o agli assali salvo che questi siano costruiti in modo speciale e le forze siano trasmesse direttamente al telaio.

5.7 I punti di rizzaggio devono essere collocati in modo che le rizze possano essere attaccate rapidamente ed in sicurezza, in particolare quando al veicolo siano fissate delle protezioni laterali.

5.8 Il passaggio libero interno di ogni apertura del punto di rizzaggio non deve essere inferiore a 80 mm ma non è necessario che l'apertura sia circolare.

5.9 Possono essere prese in considerazione configurazioni di rizzaggio equivalenti o superiori per i veicoli per i quali le disposizioni della tabella 5.3 sono inadatte.

² Se è prevista più di una apertura al punto di rizzaggio, ogni apertura deve avere la resistenza per il punto di rizzaggio definita nella tabella al 5.3.